

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il fine che si propone il disegno di legge presentato dal deputato, onorevole Callaini, è certamente legittimo e importantissimo.

Egli tende ad evitare quegli scandali che si sono verificati più volte di presidenti i quali non adempiono al loro ufficio e non proclamano i deputati eletti. Quindi, se si riesce ad ottenere questo fine di impedire questi abusi, tutti noi possiamo essere completamente d'accordo.

Io ho qualche dubbio se il metodo proposto di rimettere queste proclamazioni ad un solo magistrato possa essere sufficiente garanzia; ma ad ogni modo io consento pienamente alla presa in considerazione, perchè così la Commissione eletta dalla Camera studierà questo importante argomento, ed auguriamoci che trovi una soluzione perfetta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto a partito se debba prendersi in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Callaini per modificazioni alla legge elettorale politica.

(*È presa in considerazione*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Marcello a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARCELLO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 90 del testo unico delle leggi sulla leva marittima ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1151-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 262; 24 dicembre 1903, n. 494; 22 dicembre 1904, numero 658; 28 dicembre 1905, n. 597; 30 dicembre 1906, n. 644 e 22 dicembre 1907, n. 786, sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1909.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 43,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43 « Spese per la Camera dei deputati » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

PRESIDENTE. Segue la discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 43,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 43 « Spese per la Camera dei deputati » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* n. 1122-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 43,000 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 43 « Spese per la Camera dei deputati », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.